DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1861 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/587 al fine di chiarire se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO_2 dei veicoli leggeri ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/587 della Commissione ([2]), la Commissione ha approvato una metodologia di prova per determinare i risparmi di CO_2 ottenuti con i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli di categoria M1.

(2) Il 17 dicembre 2018 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, Automobiles SA, Opel Automobile GmbH – PSA e Renault SA (i "richiedenti") hanno inoltrato una domanda per sapere se l'ambito di applicazione di tale decisione di esecuzione comprende i sistemi di illuminazione esterna a LED installati su veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101) ([3]).

(3) La Commissione ha valutato la domanda conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ([4]) della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione delle domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Ha rilevato che, sulla base dei dati di misurazione forniti dai richiedenti, il metodo di prova di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/587 dovrebbe essere considerato adeguato per determinare il risparmio di CO_2 derivante dai sistemi di illuminazione a LED installati su veicoli appartenenti a questo gruppo specifico di veicoli NOVC-HEV.

(4) È pertanto opportuno precisare che, per le nuove domande di certificazione dei risparmi di CO_2 presentate dopo l'entrata in vigore della presente decisione, l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/587 include i veicoli muniti di motori a combustione interna M1 e i veicoli NOVC-HEV che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (regolamento UNECE n. 101).

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/587,

([1]) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/587 della Commissione, del 14 aprile 2016, relativa all'approvazione della tecnologia di illuminazione esterna efficace mediante l'uso di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 16.4.2016, pag. 17).

([3]) Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica (GU L 138 del 26.5.2012, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO_2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/587, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

"1. Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO_2 derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:"

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica alle richieste di certificazione presentate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 successivamente all'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione